



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ARCEVIA
CON SEZIONI ASSOCIATE DI MONTECAROTTO E SERRA DE' CONTI**

Via Cesare Battisti, 5 – 60011 ARCEVIA – tel. e fax 0731-9213 - Cod. Fis. n. 81004400420

e-mail: anic80800q@istruzione.it pec: anic80800q@pec.istruzione.it

Sito Internet: www.icarcevia.gov.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI

(Approvato con deliberazione n. 19 del Consiglio di Istituto del 22 dicembre 2011)

Art. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze deliberate nel POF, secondo le disposizioni dell'art. 40 del D.l. n.44 del 1/2/2001, dell'art. 33, c. 2 del D.l. n. 44 del 1/2/2001 e dell'art. 10 del T.U. n. 297 del 16/4/94.

Art. 2 – REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE

Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, il Consiglio d'Istituto disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione (stabilisce quindi i requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché l'eventuale esperienza maturata nel campo specifico), secondo i seguenti criteri generali che saranno esplicitati, di volta in volta in ogni singolo progetto. I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Si valuteranno, quindi:

- Titolo di studio
- Curriculum con riferimento a:
 - esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto
 - esperienze metodologiche – didattiche
 - attività di libera professione nel settore
 - corsi di aggiornamento
- Pubblicazioni e altri titoli
- Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- Congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività per i quali è bandita la selezione;
- Eventuali precedenti esperienze;
- Esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto.

Il requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria non deve essere inserita nel contratto che la scuola stipula con una società o con una associazione esterna. Infatti, il contratto è stipulato con un soggetto esterno non persona fisica. L'associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la Scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto. Tuttavia, la Scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti che la società o l'associazione manderanno per fornire la prestazione.

Art. 3 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione all'albo della scuola. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati,



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ARCEVIA
CON SEZIONI ASSOCIATE DI MONTECAROTTO E SERRA DE' CONTI**

Via Cesare Battisti, 5 – 60011 ARCEVIA – tel. e fax 0731-9213 - Cod. Fis. n. 81004400420

e-mail: anic80800q@istruzione.it pec: anic80800q@pec.istruzione.it

Sito Internet: www.icarcevia.gov.it

la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:

- l'oggetto della prestazione;
- la durata del contratto: termini di inizio e di conclusione della prestazione;
- il corrispettivo proposto per la prestazione.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito da Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Art. 4 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente regolamento saranno annualmente determinati dal Consiglio d'istituto.
2. Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico, determina annualmente il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti. In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere all'esperto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
3. Il dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie.
4. Può anche essere previsto un pagamento forfettario, ove più conveniente all'Amministrazione
5. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.
6. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico. Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con assolvimento dell'imposta di bollo e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile, dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. E' fatto divieto di anticipazione di somme. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 5 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente scolastico o da un suo sostituto, sentito il docente referente di progetto o un'apposita commissione all'uopo nominata. La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all'art. 2. Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio a ciascuna delle seguenti voci:

Possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento:

[1 punto per ogni titolo, max 5 punti]

Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza:

[1 punto per ogni anno di docenza, max 5 punti]

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza:

[1 punto per ogni anno di docenza, max 5 punti]

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza:

[1 punto per ogni progetto, max 5 punti]

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza:

[0,5 punti per ogni pubblicazione, max 2 punti]

Precedenti esperienze in istituto valutate positivamente:

[1 punto per ogni progetto, max 3 punti]



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ARCEVIA
CON SEZIONI ASSOCIATE DI MONTECAROTTO E SERRA DE' CONTI**

Via Cesare Battisti, 5 – 60011 ARCEVIA – tel. e fax 0731-9213 - Cod. Fis. n. 81004400420

e-mail: anic80800q@istruzione.it pec: anic80800q@pec.istruzione.it

Sito Internet: www.icarcevia.gov.it

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:

- abbiano già lavorato con valutazione positiva in Istituto
- abbiano svolto esperienze con valutazione positiva in altri istituti
- richiedano un compenso inferiore

Art. 6 – STIPULA DEL CONTRATTO

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento. Il contratto deve avere il seguente contenuto minimo:

- parti contraenti;
- oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- responsabile cui è affidato il controllo dell'esecuzione del contratto e la relativa rendicontazione;
- impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
- acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- spese contrattuali e oneri fiscali a carico del prestatore;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Ancona, escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale;
- la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
- informativa ai sensi della privacy;
- sottoscrizione del dirigente responsabile e dell'incaricato.

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. I contratti di cui al presente regolamento costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola; ovvero, nei casi che lo prevedono, di prestazione d'opera occasionale i contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e NON sono rinnovabili. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso. E' istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ARCEVIA
CON SEZIONI ASSOCIATE DI MONTECAROTTO E SERRA DE' CONTI**

Via Cesare Battisti, 5 – 60011 ARCEVIA – tel. e fax 0731-9213 - Cod. Fis. n. 81004400420

e-mail: anic80800q@istruzione.it pec: anic80800q@pec.istruzione.it

Sito Internet: www.icarcevia.gov.it

Art. 7 – IMPEDIMENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna;
- di cui comunque sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità esterna.

Art. 8 – AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n° 165 del 30/3/2001. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n° 165/2001.

ART. 9 – VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

E' prevista una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento. L' esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni. La circolare n. 2/2008 citata nelle premesse chiarisce che solo per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.